



Carlo Poma

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Mantova

**DECRETO N. 1173 DEL 17/09/2026
DEL DIRETTORE GENERALE**

**OGGETTO: FORNITURA DI N. 2 MICROSCOPI OPERATORI OCCORRENTI ALLA
STRUTTURA COMPLESSA DI OCULISTICA DELL'ASST DI MANTOVA (CUP:
E64E26000130002) - ADESIONE AGLI ESITI DI GARA ESPLETATA DA ASST DI
CREMONA**

Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova

Strada Lago Paiolo 10 - 46100 Mantova | www.asst-mantova.it
Centralino 0376 2011 | Codice Fiscale e Partita Iva 02481840201



IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che:

- risulta necessario procedere all'acquisto di n. 2 Microscopi operatori occorrenti alla Struttura Complessa di Oculistica dei Presidi Ospedalieri di Mantova ed Asola;
- nella seduta della Commissione Aziendale Tecnologie Sanitarie del 25/03/2026 è stato espresso parere favorevole all'acquisizione dei microscopi sopra citati nell'ottica di un ammodernamento tecnologico delle apparecchiature elettromedicali presso la Struttura di Oculistica dell'ASST di Mantova;

CONSIDERATO che:

- ai sensi dell'art. 1 comma 449 della L. 27 dicembre 2006 n. 296, come modificato dall'art. 7 comma 1 del Decreto Legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito nella L. 6 luglio 2012, n. 94, "nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui all'art. 26 della L. 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni e dell'art. 58 della L. 23 dicembre 2000, n. 388, gli Enti del Servizio Sanitario nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle Centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali o convenzioni-quadro stipulate da Consip SpA";
- ai sensi dell'art. 1 comma 510 della L. 28 dicembre 2015 n. 208, le Amministrazioni Pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso dette convenzioni possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione dell'organo di vertice amministrativo trasmessa al competente ufficio della Corte dei Conti qualora il bene o servizio oggetto di convenzione non sia idoneo a soddisfacimento dello specifico fabbisogno della medesima Amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali;

CONSIDERATE inoltre le determinazioni regionali in ordine alla gestione del Servizio Socio sanitario da ultimo adottate con DGR n. XII/5589 del 30/12/2025 per l'anno 2026 e le normative in essa richiamate in quanto vigenti, nonché le pregresse deliberazioni della Giunta Regionale della Lombardia ivi elencate, in quanto specificamente pertinenti alla funzione di programmazione acquisto e controllo delle risorse strumentali necessarie al funzionamento del sistema;

CONSIDERATO in particolare che, ai sensi delle sopra citate determinazioni regionali, è stabilita per le aziende ed enti del sistema sanitario regionale l'obbligatorietà di adesione alle Convenzioni stipulate da ARIA e Consip SpA, ai sensi dell'art. 26 comma 3 della citata L. 23 dicembre 1999, n. 488, l'espresso divieto di attivare procedure di acquisto relative a beni e/o servizi già oggetto di contratti/Convenzioni stipulati dai medesimi enti, nonché il divieto di attivare procedure di acquisto autonome relative ad iniziative per approvvigionamenti già oggetto di programmazione sanitaria a livello regionale ed attribuite al suddetto soggetto aggregatore;



CONSIDERATO che, fermo restando quanto sopra, dette aziende ed Enti potranno attivare procedure autonome, inviando informazione preventiva alla Direzione Generale Welfare, solo in casi eccezionali e per una durata e quantità limitate a soddisfare il fabbisogno aziendale fino alla data di attivazione delle Convenzioni programmate a livello aggregato;

DATO ATTO, infine, dell'obbligo di acquisto per il tramite esclusivo del Soggetto Aggregatore Regionale sopra citato o Consip S.p.a. di beni e servizi compresi nelle categorie e soglie individuate dal DPCM 11/07/2018 adottato ai sensi dell'art. 9 comma 3 del DL 24 aprile 2014 n. 66 convertito nella Legge 23 giugno 2014, n. 89, per i quali l'acquisto non può avvenire per via autonoma da parte degli Enti Sanitari se non all'interno delle soglie annuali di obbligatorietà ivi previste, salvo richiedere al medesimo soggetto aggregatore, l'attivazione della relativa procedura di acquisto, per le esigenze di approvvigionamento in tali ambiti merceologici, qualora non sia già attiva una convenzione dello stesso soggetto o di Consip;

CONSIDERATO che, ai sensi delle sopra citate disposizioni, le Aziende sanitarie, in sede di programmazione dei propri acquisti, sono tenute conseguentemente a verificare che siano disponibili convenzioni regionali o in subordine di CONSIP, con la possibilità in caso negativo di procedere ad attivare autonome procedure di acquisto per la stipula di contratti di durata limitata fino alla attivazione della convenzione regionale già nel frattempo programmata;

CONSIDERATO che solo in via residuale rispetto alle procedure centralizzate, le Aziende sanitarie regionali possono procedere attraverso forme di acquisizione aggregata, tramite le unioni di acquisto il cui perimetro è determinato dalla DGR Lombardia n. X/7600 del 20/12/2016;

VERIFICATO che con Decreto n. 436 del 20/05/2026, l'ASST di Cremona, in esito a procedura aperta in forma aggregata, ha aggiudicato il Lotto n. 2 alla Ditta CARL ZEISS SPA di Milano per- la fornitura di n. 1 Microscopio Operatorio per la Struttura di Oculistica;

VERIFICATO altresì che, coerentemente con il quadro normativo sopra descritto, l'ASST di Cremona ha previsto al punto 4.7 "Clausola di adesione successiva" del Disciplinare di Gara la possibilità di estendere la fornitura fino al limite massimo fissato nel 300% del valore complessivo netto aggiudicato per ogni lotto nonché, per la Ditta aggiudicataria della fornitura, la facoltà di accettare le eventuali richieste di estensione contrattuale;

CONSIDERATO che:

- con nota in data 9 settembre 2026, conservata in atti, si è provveduto a richiedere, mediante Piattaforma Sintel, alla Ditta CARL ZEISS SPA la disponibilità all'estensione della fornitura mediante adesione agli esiti di gara espletata dall'ASST di Cremona per



la fornitura in oggetto;

- con scadenza in data 15 settembre 2026 (ID Procedura Sintel 224041305), conservata in atti, la Ditta interpellata ha espresso la propria disponibilità all'estensione della fornitura mediante adesione agli esiti della gara espletata dalla ASST di Cremona;

RILEVATA, pertanto, l'opportunità nonché la sussistenza delle condizioni di congruità tecnica e convenienza economica in ordine all'adesione al contratto di fornitura stipulato dall'ASST di Cremona;

CONSIDERATO che il microscopio operatorio aggiudicato dall'ASST di Cremona risulta rispondere alle esigenze della Struttura Complessa di Oculistica dei Presidi Ospedalieri di Asola e Mantova, come da nota prot. n. 56372 del 15/09/2026, conservata in atti, dell'Ing. Vincenzo Fabio Inchingoli, Collaboratore Tecnico Professionale Ingegnere della Struttura di Ingegneria Clinica Aziendale;

RITENUTO quindi di aderire agli esiti della procedura di gara espletata dall'ASST di Cremona per la fornitura in oggetto a favore della Ditta CARL ZEISS SPA di Milano;

DATO ATTO che:

- l'affidamento della fornitura di n. 2 Microscopi operatori mod. ARTEVO 750 comporta una spesa complessiva pari ad € 340.000,00 iva esclusa (€ 414.800,00 iva 22% compresa);
- la spesa pari a complessivi € 414.800,00 iva 22% compresa viene conteggiata sul conto patrimoniale 30204000 del Bilancio di previsione 2026;

DATO ATTO inoltre che la fornitura sarà finanziata mediante Fondi da Regione Lombardia con DGR N. XII/6205 del 25/05/2026 recante "Determinazioni conseguenti alle DDGR n. XII/5589/2025 e n. XII/5888/2026 in ordine alla razionalizzazione dei costi degli Enti Sociosanitari lombardi, ai fini dell'evoluzione dei servizi, del miglioramento dell'accessibilità, della qualità delle prestazioni erogate e dell'ammodernamento e potenziamento delle dotazioni tecnologiche e infrastrutturali" - CUP: E64E26000130002;

RITENUTO di nominare, ai sensi di quanto previsto dall'art. 114 del D.Lgs. N. 36/2023, dopo averne preventivamente verificata l'assenza di motivi di incompatibilità e di conflitto di interesse, quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto l'Ing. Vincenzo Fabio Inchingoli, Collaboratore Tecnico Professionale Ingegnere della Struttura di Ingegneria Clinica Aziendale, cui viene demandato il compito di effettuare verifiche e controlli circa la puntuale osservanza da parte della Ditta aggiudicataria di tutte le prescrizioni, disposizioni e clausole contenute nei documenti regolamentanti la fornitura di cui trattasi;

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Progetto (RUP), a cui sono attribuite le funzioni di cui all'art. 15 del D.Lgs n. 36/2023, è individuato nel Dr. Cesarino Panarelli,



Direttore della Struttura Complessa Gestione Acquisti;

PRESO ATTO dell'attestazione di regolarità e di legittimità del presente provvedimento espressa da PANARELLI CESARINO Direttore della Struttura GESTIONE ACQUISTI, e da COSTA NOEMI, responsabile del procedimento;

DATO ATTO che il Direttore della Struttura Complessa Bilancio - Programmazione Finanziaria e Contabilità attesta la regolarità contabile e l'imputazione a Bilancio derivante dal presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario f.f. e del Direttore Socio Sanitario;

DECRETA

1. di aderire agli esiti di gara espletata dall'ASST di Cremona per la fornitura di n.2 Microscopi operatori mod. ARTEVO 750 occorrenti alla Struttura Complessa di Oculistica dei Presidi Ospedalieri di Asola e Mantova a favore della Ditta CARL ZEISS SPA di Milano;
2. di dare atto che:
 - l'affidamento della fornitura di n. 2 Microscopi operatori comporta una spesa complessiva pari ad € 414.800,00 iva 22% compresa che viene conteggiata sul conto patrimoniale 30204000 del Bilancio di previsione 2026;
 - la fornitura sarà finanziata mediante Fondi da Regione Lombardia con DGR N. XII/6205 del 25/05/2026 recante "Determinazioni conseguenti alle DDGR n. XII/5589/2025 e n. XII/5888/2026 in ordine alla razionalizzazione dei costi degli Enti Sociosanitari lombardi, ai fini dell'evoluzione dei servizi, del miglioramento dell'accessibilità, della qualità delle prestazioni erogate e dell'ammodernamento e potenziamento delle dotazioni tecnologiche e infrastrutturali" - CUP: E64E26000130002;
3. di nominare, ai sensi di quanto previsto dall'art. 114 del D.Lgs. N. 36/2023, dopo averne preventivamente verificata l'assenza di ragioni di incompatibilità e di conflitto di interessi, quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto l'Ing. Vincenzo Fabio Inchingoli, Collaboratore Tecnico Professionale Ingegnere della Struttura di Ingegneria Clinica Aziendale, cui viene demandato il compito di effettuare verifiche e controlli circa la puntuale osservanza da parte delle Ditte aggiudicatrici di tutte le prescrizioni, disposizioni e clausole contenute nei documenti regolamentanti la fornitura di cui trattasi;



-
4. di pubblicare il presente provvedimento all'Albo on line sul sito istituzionale aziendale, ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 e dell'art. 17 della L.R. 33/2009, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

PRESO ATTO dei pareri di

DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DIRETTORE SANITARIO F.F.
DIRETTORE SOCIO SANITARIO

AVALDI GUIDO
PAJOLA FABIO
BELLANI ANGELA

DIRETTORE GENERALE
GEROLA ANNA

(atto firmato digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge)